SFPID SRL

SCUOLA DI FORMAZIONE DI PSICOTERAPIA
AD INDIRIZZO DINAMICO
Riconosciuta dal M.I.U.R.

REGOLAMENTO INTERNO

PARAGRAFO I: AMMISSIONE ED ABBREVIAZIONI DI CORSO

ART. 1.1 REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a frequentare la Scuola di Formazione di Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico - SFPID, ottenendo l'iscrizione, i laureati in Psicologia ed in Medicina e Chirurgia iscritti ai rispettivi Albi.

I laureati nelle predette discipline, che non abbiano ancora effettuato l'Esame di Stato, possono essere iscritti con riserva, purché superino l'Esame di Stato entro la prima sessione utile successiva all'inizio dei corsi e si iscrivano all'Albo di pertinenza entro 30 (trenta) giorni dall'ottenuta abilitazione. In questo caso, la riserva sarà sciolta e l'allievo, iscritto regolarmente alla Scuola, potrà conseguire il Diploma di Specializzazione al termine dei 4 (quattro) anni di corso di cui ai successivi paragrafi.

Lo specializzando, che, invece, per qualsiasi motivo, non superi l'Esame di Stato nella prima sessione utile successiva alla propria iscrizione con riserva, non potrà conseguire il Diploma di Specializzazione in psicoterapia prima di 4 (quattro) dal superamento dell'Esame di Stato e relativa iscrizione all'Albo professionale. Egli, pertanto, dovrà ripetere il I anno di corso.

ART. 1.1bis NUMERO MASSIMO ALLIEVI

La Scuola prevede un numero massimo di 20 (venti) iscritti all'anno per ciascuna sede.

ART. 1.2 CRITERI DI AMMISSIONE

L'ammissione alla Scuola è subordinata al superamento di un colloquio gratuito con il Direttore o con i docenti della Scuola stessa, che esaminano il curriculum e i titoli del candidato, accertandone altresì le attitudini, aspettative e motivazioni.

ART. 1.3 TITOLI

I titoli di cui all'art. 2 sono costituiti dalla tesi di laurea, dal voto di laurea e da eventuali master e pubblicazioni scientifiche.

ART. 1.4 ABBREVIAZIONI DI CORSO

Sono ammesse abbreviazioni del corso per studenti, provenienti da scuole legalmente riconosciute, in possesso di documentazione attestante una formazione teorico-pratica in psicoterapia conforme al programma didattico e all'orientamento teorico della SFPID.

PARAGRAFO II: OFFERTA DIDATTICA

ART. 2.1 MONTE ORE

Il corso ha durata di 4 (quattro) anni, per un totale di 2000 ore (500 ore annue). Ogni anno formativo consiste in 10 (dieci) incontri, uno al mese, della durata di tre giorni ciascuno e la partecipazione a convegni e seminari.

ART. 2.2 ATTIVITÀ FORMATIVE

L'attività didattica e formativa annuale è di 500 ore, oltre l'analisi personale, e comprende:

- insegnamenti di base con lezioni teoriche;
- insegnamenti caratterizzanti l'indirizzo con lezioni teorico-pratiche;
- insegnamenti esperienziali con esercitazioni applicative;
- attività di ricerca clinica e metodologica;
- tirocinio in enti pubblici e privati accreditati e convenzionati (150 ore annuali);
- seminari - convegni;
- dinamiche di gruppo - analisi di gruppo.

L'attività formativa è riportata su un apposito registro didattico con obbligo di firma per il Direttore e gli allievi.

Il percorso dell'allievo è riportato sull'apposito libretto formativo. Questo contiene, per ogni anno di corso, i voti delle verifiche annuali, la partecipazione a convegni, workshop e seminari, le ore e il luogo in cui è stato svolto il tirocinio, il numero di sedute di psicoterapia personale effettuate.

ART. 2.3 ANALISI E SUPERVISIONE INDIVIDUALE

a) Gli allievi sono tenuti a svolgere una psicoterapia individuale ad orientamento psicoanalitico/psicodinamico in ragione di almeno una seduta a settimana dall'inizio del I anno. Tale percorso, alla fine di ogni anno, dovrà essere certificato dallo psicoterapeuta, che dovrà firmare e timbrare il certificato. Il professionista non dovrà essere un docente della Scuola. Prima dell'inizio del percorso di psicoterapia con l'allievo, le sue credenziali dovranno essere consegnate alla Scuola ed approvate dal Direttore della scuola e dal Consiglio dei docenti.

b) Gli allievi sono tenuti a svolgere attività di supervisione individuale a pagamento con un supervisore della Scuola dall'inizio del IV anno fino al Diploma di Specializzazione. Tale supervisione è obbligatoria al IV anno, facoltativa al III anno, se l'allievo non svolge attività di psicoterapia; diventa, però, obbligatoria anche al III anno dal momento in cui l'allievo inizia a seguire pazienti in psicoterapia.

ART. 2.4 ANALISI E SUPERVISIONE DI GRUPPO

A partire dal I anno di corso, gli allievi sono tenuti a svolgere:

a) attività di analisi di gruppo;

b) attività di supervisione clinica di gruppo.

Entrambe sono conteggiate nelle ore complessive di formazione della Scuola.

ART. 2.5 OBBLIGO DI FREQUENZA

La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Le assenze non potranno superare il 20% delle lezioni, pena la ripetizione dell'annualità.

Nel caso di assenze superiori al 20%, dovute a seri e giustificati motivi, la SFPID valuterà se iscrivere o meno con riserva l'allievo all'annualità successiva, stabilendo le modalità di recupero del deficit formativo.
Per gli allievi del IV anno, il recupero del deficit avverrà durante l'anno stesso.
La decisione di derogare al limite massimo di assenze è presa ad insindacabile giudizio della SFPID e costituisce un evento eccezionale, stabilito per i casi ritenuti opportuni e/o meritevoli. In nessun caso l'allievo può opporre qualsivoglia pretesa o contestazione in merito.

ART. 2.6 TIROCINI
Gli allievi devono svolgere attività di tirocinio presso enti o strutture, pubblici o privati accreditati, convenzionati con la SFPID S.r.l., per non meno di n. 150 (centocinquanta) ore annue.
La SFPID S.r.l. provvede ad attivare le apposite convenzioni.

PARAGRAFO III: VALUTAZIONI ANNUALI, INTERMEDIE E DIPLOMA

ART. 3.1 VALUTAZIONE ANNUALE
Al termine di ogni anno di corso, sono previste:
alcune verifiche scritte (su materie stabilite dal Consiglio dei docenti e comunicate agli allievi per mail a luglio di ogni anno);
una verifica orale sull'intero programma svolto;
un colloquio di valutazione della maturità raggiunta.
Il voto conseguito nelle verifiche scritte e orali, espresso in trentesimi, e l'esito del colloquio di valutazione concorrono a determinare l'autorizzazione o meno all'iscrizione all'annualità successiva, nonché alla discussione della tesi di diploma per gli allievi del IV anno (vedi anche par. V art. 5.2).
NOTA BENE: Nelle verifiche di passaggio dal I al II biennio di corso, l'allievo dovrà dare prova di padroneggiare con sicurezza i contenuti teorici del I biennio.

ART. 3.2 PROVE INTERMEDIE
Durante ogni anno di corso, saranno svolte prove intermedie di valutazione della preparazione e della maturità degli allievi e prove di recupero se, nelle verifiche dell'anno precedente, l'allievo non avesse raggiunto la sufficienza in qualche materia. Le modalità delle prove intermedie e delle prove di recupero del deficit formativo sono stabilite dal Direttore della Scuola e dal Consiglio dei docenti.
NOTA BENE: Alla fine del II anno di corso, in caso di valutazione complessiva inferiore a 18/30, in materie di base e caratterizzanti l'indirizzo, quali Fondamenti di Psicoanalisi, Psicodinamica dello Sviluppo e delle Relazioni Familiari, Psicopatologia, Psicologia clinica, Psicologia e Psicoterapia Psicodinamica, Teoria, Tecnica e Metodologia dell'Analisi di Gruppo, all'allievo, prima dell'inizio del nuovo anno di corso, sarà richiesto un esame integrativo (scritto e/o orale, in base alla decisione della Commissione d'esame e del Direttore). Se l'allievo dimostrerà di aver recuperato le lacune formative, sarà iscritto al III anno di corso; in caso contrario, dovrà ripetere il II anno.

ART. 3.3 COMMISSIONE D'ESAME

La Commissione d'esame, che effettuerà le verifiche annuali orali e il colloquio di valutazione della maturità raggiunta e la Commissione d'esame che effettuerà le verifiche orali intermedie e di recupero è nominata dal Direttore della Scuola ed è composta da almeno 3 (tre) membri.

ART. 3.4 ESAME FINALE DI SPECIALIZZAZIONE E DIPLOMA

Al termine del IV anno, superate con successo le verifiche finali e il colloquio di valutazione, il candidato dovrà consegnare un elaborato finale, che consiste in una prima parte teorica e in una seconda parte in cui illustrerà un caso clinico, preso in carico, per almeno 10 (dieci) mesi, supervisionato da un supervisore della Scuola.

Il caso clinico, dall'invio al trattamento terapeutico, dovrà essere esposto, a fine anno, nella sede di Roma, davanti ad una Commissione nominata dal Direttore della Scuola. La Commissione, composta da minimo 3 (tre), massimo 7 (sette) membri (di cui uno il Direttore della Scuola), sarà presieduta da un Presidente, nominato dal Direttore della Scuola. Il Presidente di Commissione potrà essere un Docente della Scuola o uno Psicoterapeuta ad orientamento dinamico, iscritto all'Albo degli Psicologi o dei Medici. Nel caso in cui il Presidente di Commissione si dovesse assentare dall'Esame finale di Specializzazione e/o fosse impossibilitato a partecipare ad un'intera giornata o a parte di essa, il Direttore della Scuola provvederà a nominare un suo sostituto. Nel caso di assenza totale o parziale del Direttore della Scuola, lo stesso nominerà un Vice-direttore come suo sostituto.

Terminata l'esposizione del caso clinico da parte di tutti i candidati, la Commissione si riunisce a porte chiuse, per valutare, di ciascun candidato, oltre all'elaborato finale, l'intero percorso formativo e la maturità raggiunta; procederà, quindi, ad assegnare a ciascun candidato un voto di specializzazione, espresso in voti accademici. In fase di attribuzione dei voti di specializzazione, il voto del Direttore della Scuola o, in sua assenza, il voto del Vice-direttore, suo sostituto, varrà doppio.

In caso di esito positivo della valutazione finale, e stante il soddisfacimento delle medesime condizioni di cui al par. V art. 5.2, il candidato riceverà il diploma della Scuola di Formazione di Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico - SFPID.

Tale titolo è legalmente riconosciuto dallo Stato e dagli Ordini professionali dei Medici e degli Psicologi, e legittima all'esercizio della professione di psicoterapeuta individuale per adulti e di gruppo.

PARAGRAFO IV: COSTI E PENALI

ART. 4.1 COSTI

Il costo complessivo per frequentare la Scuola SFPID è composto da una quota annuale di iscrizione e dal costo dell'annualità di corso, con modalità di pagamento in un'unica soluzione o rateizzata; trattandosi di ente riconosciuto dal MIUR, sia la quota di iscrizione che l'annualità di ciascun corso sono in esenzione di IVA. Sull'eventuale pagamento rateizzato non saranno dovuti interessi.

Nella quota annuale di corso sono comprese le lezioni teorico-pratiche, la partecipazione alle dinamiche di gruppo, alle analisi di gruppo, alle supervisioni di gruppo e la quota assicurativa per il tirocinio.

Per ciascun anno di formazione successivo al I, il costo del corso varierà come da tabella allegata (vedasi Allegato A).
Al termine del quadriennio, l'allievo dovrà versare una tassa d'esame di specializzazione, fissata annualmente dal Consiglio dei docenti e dal Responsabile legale della scuola.

ART. 4.2 SOMMA DOVUTA IN CASO DI RITIRO IN CORSO D'ANNO

Fatto salvo quanto al par. VI art. 6.1, compilato e firmato il contratto di iscrizione ed il regolamento, l'allievo che decidesse di ritirarsi in qualsiasi momento sarà tenuto al pagamento dell'intera somma annuale prevista, qualunque anno accademico stia frequentando.
In ipotesi di ritiro, gli allievi cui è stata riconosciuta una borsa di studio pari al 50% della quota annuale, saranno tenuti al pagamento dell'intero importo dell'annualità, perdendo il beneficio della borsa di studio.

ART. 4.3 MOROSITÀ IN CORSO D'ANNO ED ESCLUSIONE DALLE LEZIONI

Nell'ipotesi in cui, in corso d'anno, l'allievo che avesse optato per il pagamento rateizzato si rendesse moroso fino a n. 3 (tre) rate di pagamento, la Scuola invierà un sollecito mediante raccomandata A/R, ovvero a mezzo PEC, se comunicata, anticipata anche a mezzo di posta elettronica ordinaria. Laddove l'allievo, nei 30 (trenta) giorni successivi al pervenimento della comunicazione, non avrà sanato la morosità, la Scuola avrà diritto, a proprio insindacabile giudizio, alla risoluzione del contratto di iscrizione con contestuale esclusione dell'allievo dalla frequentazione delle lezioni, e con obbligo dell'allievo stesso al saldo dell'intera quota annuale da effettuarsi entro il termine essenziale di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, trascorsi inutilmente i quali verranno intentate le azioni recuperatorie giudiziali.

PARAGRAFO V: ISCRIZIONI

ART. 5.1 ITER PER L'ISCRIZIONE AL I ANNO

L'iter di iscrizione al I anno di corso, seguirà le seguenti fasi:

- colloquio gratuito di ammissione per valutare attitudini, aspettative, motivazioni del candidato ed analisi del curriculum personale e dei titoli;
- compilazione e sottoscrizione del contratto d'iscrizione alla Scuola;
- sottoscrizione per accettazione del Regolamento interno e della tabella dei costi;
- sottoscrizione dei moduli del consenso informato e dell'informativa sulla privacy;
- saldo della tassa d'iscrizione.

ART. 5.2 ITER PER L'ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI

L'iscrizione agli anni di corso successivi è subordinata:

- alla regolare frequenza alle lezioni (massimo 20% di assenze);
- al superamento delle verifiche annuali di tutte le materie;
- alla valutazione positiva di tesine e lavori svolti durante l'anno;
- alla partecipazione alle dinamiche di gruppo;
- alla certificazione dell'avvenuto tirocinio annuale;
- alla regolare frequenza ai convegni e seminari;

- alla certificazione dell'avvenuta analisi personale;
- alla regolare partecipazione all'analisi di gruppo;
- al parere favorevole del Direttore e del Consiglio dei docenti sulla maturità e formazione dell'allievo;
- alla regolarità degli adempimenti amministrativi annuali, compreso il pagamento delle quote dovute.

Fatta salva l'ipotesi di ritiro, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo par. VI art. 6.1, l'allievo si intende automaticamente iscritto al nuovo anno accademico (nell'annualità successiva se ne ha i requisiti, altrimenti nell'annualità appena frequentata e che dovrà ripetere) in concomitanza con l'inizio delle lezioni del nuovo anno accademico stesso.
Ciò stante, l'allievo è comunque tenuto al pagamento dell'intera quota annuale.
L'iscrizione al II anno di corso è subordinata:

- **nel caso di allievi laureati in Psicologia, iscritti al I anno con riserva:**
  - **al superamento dell'Esame di Stato entro la conclusione della sessione di giugno del I anno di corso;**
  - **all'iscrizione all'Albo degli Psicologi entro 30 (trenta) giorni dal suddetto superamento dell'Esame di Stato;**
- **nel caso di allievi laureati in Psicologia che abbiano superato l'Esame di Stato, ma non siano ancora iscritti all'Albo degli Psicologi:**
  - **all'iscrizione entro il primo trimestre del I anno di corso a detto Albo.**

In entrambi i casi che precedono, in assenza della documentazione comprovante quanto sopra riportato, l'allievo non potrà essere iscritto al II anno di corso. In tal caso, pertanto, dovrà ripetere il I anno e ripagare l'intera quota annuale prevista.

PARAGRAFO VI: RITIRI E INTERRUZIONI

ART. 6.1 RITIRI

Al termine di ciascun anno di corso, ed entro il termine ultimo di 20 (venti) giorni prima della data di inizio delle lezioni dell'anno successivo, qualora l'allievo intendesse ritirarsi, dovrà inviare lettera raccomandata con A/R, ovvero PEC laddove ne sia in possesso, alla Direzione della sede di Roma, Via Gregorio Ricci Curbastro n. 29B.
Una volta iniziate le lezioni del nuovo anno di corso, l'allievo si intende automaticamente iscritto (par. V art. 5.2), dovendo adempiere agli obblighi che ne conseguono.

PARAGRAFO VII: RECLAMI

ART. 7.1 PROCEDURE DI RECLAMO

Per eventuali reclami, l'allievo dovrà presentare istanza per iscritto al Rappresentante Legale della SFPID S.r.l., il quale risponderà con provvedimento motivato nei 60 (sessanta) giorni successivi.

PARAGRAFO VIII: VARIE

ART. 8.1 VARIAZIONI DI CALENDARIO

La SFPID comunicherà, preventivamente all'inizio di ciascun anno di corso, il calendario di massima degli incontri, riservandosi, comunque, la possibilità di modificare le date durante l'anno, previa tempestiva comunicazione agli allievi, senza che questo possa comportare alcuna contestazione da parte degli stessi.

ART. 8.2 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

L'allievo autorizza la SFPID S.r.l. a pubblicare qualsiasi tipo di lavoro da lui prodotto durante i quattro anni di corso, ivi compresi gli elaborati, rinunciando espressamente a qualsiasi pretesa a titolo di compenso o ad altro titolo.

ART. 8.3 MODIFICHE

Questo Regolamento, nel corso dei quattro anni, potrà essere soggetto a revisioni ovvero alle variazioni che si rendessero necessarie, delle quali SFPID S.r.l. porterà a conoscenza gli allievi, anche attraverso la sua pubblicazione sul sito internet della Scuola.

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'ALLIEVO

Luogo e Data	**Firma**
_____	_____

ALLEGATO A

TABELLA COSTO ANNI DI CORSO SFPID

Anno di corso	Quota iscrizione	Costo annuale
I	300€	3.500€
II	300€	3.700€
III	300€	3.900€
IV	300€	4.100€

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'ALLIEVO

Luogo e Data **Firma**

_____ _____